

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2173 del 12/05/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA F.LLI BENAZZI SRL NEL COMUNE DI CODIGORO CON ATTIVITA' TRASPORTO E STOCCAGGIO MERCI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO - NUOVA AUA MATRICI SCARICHI ED IMPATTO ACUSTICO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2242 del 12/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dodici MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 11321/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società "F.Ili Benazzi s.r.l." con sede legale e stabilimento nel Comune di Codigoro, località Caprile, via Caprile Centro n. 6 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di trasporto merci con annesso lavaggio mezzi.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 18.03.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro, assunta al P.G. di ARPAE il 14.04.2020 con il n. 54199, presentata al S.U.A.P. del Comune di Codigoro (registrata al prot. del Comune con il n. 5213 in data 18.03.2020) dalla Società "F.Ili Benazzi s.r.l.", nella persona di Luciano Benazzi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Codigoro, località Caprile, via Caprile Centro n. 6, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società "F.Ili Benazzi s.r.l.", in quanto durante la prima Conferenza di Servizi convocata il 11.02.2020, relativa al Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53, comma 1 lettera b) della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto riguardante la costruzione di un magazzino di stoccaggio merci in variante al P.O.C. con valore di P.U.A., si è accertato tra l'altro che l'esercizio dell'attività necessita di autorizzazione AUA;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di trasporto di merci per conto terzi e stoccaggio temporaneo di merci all'interno dei propri magazzini sempre per conto terzi. Inoltre si svolgono attività di officina meccanica/riparazione veicoli ad uso esclusivo del parco mezzi della ditta e lavaggio mezzi;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "F.Ili Benazzi s.r.l." per ottenere i seguenti titoli abilitativi: scarico di acque reflue industriali (lavaggio mezzi), prime piogge e reflue domestiche in pubblica fognatura ed impatto acustico;

Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Via Bologna 534 | 44124 Ferrara | tel +39 0535 234811 | **PEC** aoofe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto della relazione tecnica allegata alla suddetta istanza di AUA, nella quale si comunica che per l'attività di officina meccanica e riparazione veicoli ad esclusivo uso del parco mezzi della ditta, la ditta è esonerata dall'ottenimento del titolo abilitativo emissioni in atmosfera e si allega l'elenco impianti ed attività in deroga, di cui all'art. 272 comma 1 allegato IV parte I lettera K (**autorimesse e officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura**) del D.Lgs 152/06;
- Preso atto che nella relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, invece **vengono descritte attività quali la verniciatura e la saldatura, attività che non possono essere esercitate in mancanza di specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**;
- Vista la documentazione trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro (assunta al P.G. n. 66250 del 06.05.2020), contenente le seguenti note
 - atto del Settore Servizi Tecnici del S.U.A.P. che autorizza, ai fini del rilascio dell'AUA, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, di dilavamento e domestiche in pubblica nel rispetto delle prescrizioni dettate dal gestore della pubblica fognatura;
 - Nulla Osta del Settore Servizi Tecnici del S.U.A.P. n. 02/2020 del 05.05.2020 per l'impatto acustico condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate in tale atto;
 - il Parere della società CADF S.p.A. per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (autolavaggio), di prima pioggia e domestiche, espresso con nota prot. n. 10104 del 05.05.2020;

- relazione tecnica della Società "F.Ili Benazzi s.r.l." riguardante tutti gli scarichi presenti nello stabilimento con recapito in pubblica fognature ed in acque superficiali;
- Visto che lo scarico, derivante dalla raccolta delle acque dei pluviali e di dilavamento proveniente da porzioni del piazzale non adibite a spazi di manovra e carico/scarico delle merci, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivante dalla parte III del D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito tramite una vasca di laminazione nel canale consorziale denominato "Ippolito", non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Visto il Parere Tecnico di ArpaE Settore impatto acustico favorevole con prescrizioni, espresso con nota assunta al PG di ArpaE n. 58267 del 21.04.2020;
- Vista la richiesta della Società "F.Ili Benazzi s.r.l. (assunta al P.G. di ArpaE n. 56050 del 16.04.2020) di provvedere alla celere definizione del Procedimento Unico, fornendo opportune motivazione, che l'Amministrazione comunale ha poi accolto favorevolmente con decisione di giunta n. 23/2020 del 22.04.202;
- Considerato che sia nel suddetto Parere acustico di ArpaE che nel nulla osta per l'acustica del Comune di Codigoro si auspica al fine di ridurre l'inquinamento sonoro per le abitazioni poste sulla via Centro la realizzazione dell'infrastruttura stradale, che consentirà un nuovo accesso all'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, così come riportato nella tavola 7b ed in linea con gli interventi programmati dal POC;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro alla Società "F.lli Benazzi s.r.l.", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Codigoro, località Caprile, via Caprile Centro n. 6, codice fiscale e P.IVA 00967630385 per l'esercizio dell'attività di trasporto merci con annesso lavaggio mezzi.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e prime piogge di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune
---------------	---	---------------

2) Fermo restando che non potranno essere svolte attività, che comportano emissioni in atmosfera, soggette ad autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dallo stabilimento sito nel Comune di Codigoro in via Caprile Centro sono i seguenti:

➤ di acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), provenienti dalla "area lavaggio mezzi", e reflue domestiche;

➤ di acque di prima pioggia (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), contrassegnato con la lettera "E";

indicate nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

2. Lo scarico di acque reflue industriali, indicato al precedente punto, deve rispettare i valori limite di emissione previsti per scarichi industriali in pubblica fognatura (indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - Tlim), nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto a valle dell'impianto di depurazione (disoleatore), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

3. Lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà rispettare i limiti di Accettabilità di cui alla tabella di Regolamento CADF limitatamente ai parametri solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/lit ed idrocarburi totali con limite 10 mg/lit nel pozzetto di campionamento contrassegnato con il numero "4" nella planime-

tria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

4. Ad evento meteorico esaurito, le acque accumulate saranno immesse in rete fognaria con modalità di svuotamento, che assicurino il rispetto di portate coerenti ai normali rapporti di diluizione della rete e comunque con quelle che possono essere inviate all'impianto di trattamento. Lo svuotamento delle vasche dovrà essere attivato nell'ambito delle 48 – 72 ore successive all'ultimo evento piovoso.
5. Tutte le opere fognarie di progetto devono essere realizzate in conformità agli schemi del Regolamento di Fognatura CADF.
6. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
7. E' vietato immettere in fognatura pubblica materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
9. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati.
11. Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
12. L'impianto deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli ac-

certamenti.

Si precisa inoltre che:

- Eventuali altri interventi alle vie di accesso al comparto produttivo dovranno tenere conto delle interferenze con la rete idrica e fognaria gestita dal C.A.D.F. S.p.A., pertanto saranno soggetti a parere tecnico dedicato.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse.
2. Le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione inoltrata dalla ditta per il rilascio del presente atto.
3. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico. Tale nuova valutazione comporterà, in base alle variazioni introdotte, la richiesta di modifica sostanziale o non sostanziale del presente atto.
4. Per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività.
5. Le fasi di carico – scarico dei materiali potranno essere attuate solo in orario diurno (06,00 – 22,00) e non dovranno essere utilizzati spazi esterni all'area dello stabilimento per la sosta dei camion.

6. In caso di trasferimento ad altra proprietà e/o cambio di titolarità delle unità abitative poste nelle immediate vicinanze dell'area aziendale e attualmente di proprietà ed uso alla famiglia Benazzi, si dovrà presentare una nuova valutazione di impatto acustico provvedendo alla valutazione dei valori limite differenziali d'immissione nelle predette tre unità abitative.
7. In considerazione del fatto che la Valutazione di Impatto Acustico è di tipo previsionale ad ampliamento realizzato ed in un momento rappresentativo dell'intera attività, ovvero durante la campagna estiva, dovranno essere effettuate verifiche strumentali comprovanti il rientro nei limiti normativi, effettuando un monitoraggio presso il confine nord della Ditta oltre il quale sono posti i ricettori residenziali (R1,R2, R3, R4), sia in orario diurno che notturno. Gli esiti di tale monitoraggio dovrà essere trasmesso sia al Comune di Codigoro sia ad ArpaE Settore Impatto Acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Codigoro, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore III – Servizi Tecnici del Comune di Codigoro, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ed alla società CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.